

Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI VIDEO SORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Comune di Calolziocorte (LC)

REGOLAMENTO

per l'utilizzo dei sistemi di video sorveglianza del Comune di Calolziocorte

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Calolziocorte (LC), ne regola l'uso nei limiti imposti dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, denominata comunemente "legge sulla privacy" e del DPR del 28 luglio 1999 n. 318 comunemente chiamato, "legge sulle misure minime di sicurezza" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ART. 2. Finalità dell'impianto

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla dissuasione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che perpetrati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà o in gestione all'amministrazione. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti potranno altresì anche essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'articolo 22 della legge 675/96.

ART. 3. Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione di ciascun impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal DPR 318/99 e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza. Tale figura, che sarà da ora denominata "responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 8 della legge 675/96.

ART. 4. Limiti di utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile dell'impianto assicurare il rispetto di quanto sopra.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

ART. 5. Accesso ai dati

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi della legge 675/96 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 22 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dal DPR 318/99. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Municipale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 6. Pubblicità

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione di ciascun impianto.

b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi della città recanti la scritta tipo "Città protetta da sistemi di videosorveglianza";

- c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del “responsabile dell'impianto ”di cui all'articolo 3 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;
 - d) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio, dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere, del loro raggio di azione e delle inquadrature registrate.
 - e) la custodia presso la sede del responsabile dell'impianto di registro storico, accessibile al pubblico, anche in formato elettronico, delle posizioni e inquadrature delle telecamere..
2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso alle autorità di pubblica sicurezza della zona.

ART. 7. Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo con conseguente individuazione dell'area controllata dalle telecamere dovrà essere individuata dopo un periodo transitorio di 30 giorni dalla data di attivazione del sistema durante il quale saranno valutate le varie angolazioni. Dopo tale periodo non è consentito il brandeggio indiscriminato delle stesse. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera quando possibile, solo nei seguenti casi:
- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

ART. 8. Conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di 72 ore, trascorse le quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie sovrascrivendo la registrazione.
- Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini o sequenze video utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi del vigente Statuto comunale, entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.